



CODICE ETICO DEL	PRESIDENTE	EE DEI 1	MEMBRI	I DEL CO	MITATO :	DI GESTIONE	7
DELL'AUTORITÀ I)I SISTEMA P	ORTUA	LE DEL	MARE D	LSICILIA	ORIENTALE	

Approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 4 del 29.4.2024



Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

1 − Le finalità e i destinatari

- 1. Il presente Codice Etico di comportamento (il "Codice") è una dichiarazione pubblica del Presidente e dei Membri del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia Orientale ("Organi di indirizzo politico" o "Organi") nella quale sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.
- 2. Il Codice ha dunque lo scopo di indirizzare eticamente l'agire degli Organi e le sue disposizioni sono assunte su base volontaria come vincolanti.

Art. 2 – Principi generali

- 1. Gli Organi sono tenuti a rispettare la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari; secondo i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità.
- 2. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, evitando ogni tipo di discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
- 3. Gli Organi evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente, ed esercitano le rispettive prerogative unicamente per le finalità istituzionali dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale.

Art. 3 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

- 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli Organi osservano e promuovono le misure di prevenzione della corruzione contenute nel vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AdSP (a seguire "PTPCT"), segnalando al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire "RPCT") eventuali difformità e/o situazioni di illecito nell'Ente di cui siano venuti a conoscenza.
- 2. In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun membro adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. Il membro del Comitato di Gestione in caso di conflitto di interesse su questioni all'ordine del giorno della seduta di Comitato si deve astenere dall'assumere decisioni sull'argomento.



Ente di diritto pubblico L. 84/94 - C.F. 93083840897

- 3. Gli Organi si impegnano a fornire, nei termini previsti al RPCT i dati e i documenti di rispettiva competenza oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/13.
- 4. Le dichiarazioni dei membri del Comitato relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della AdSP nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 4 – <u>Dichiarazioni dei membri del Comitato di Gestione</u>

- 1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Comitato di Gestione, ovvero dalla data di nomina, ciascun membro dichiara le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della nomina e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte.
- 2. Qualora un membro assuma una carica o un ufficio successivamente alla nomina deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni.
- 3. I membri devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato che possano generare conflitti di interesse con l'ufficio di componente di Comitato di Gestione.
- 4. Secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera f) del D.lgs. 33/2013 entro tre mesi dalla nomina i membri del Comitato di Gestione devono depositare presso l'Ufficio della Segreteria Generale e del Comitato:
- una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 5. Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
- 6. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i membri del Comitato sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
- 7. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i membri del Comitato sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.



Ente di diritto pubblico L. 84/94 - C.F. 93083840897

8. I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito nonché quelli relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti sono pubblicati nel sito di Amministrazione Trasparente dell'Ente.

<u>Art. 5 – Comportamento nei rapporti privati</u>

- 1. Gli Organi non utilizzano il proprio incarico o le informazioni acquisite per perseguire fini o conseguire benefici privati, né si avvalgono della posizione che ricoprono nell'AdSP per ottenere alcun tipo di utilità, e non assumono nessun altro comportamento che possa nuocere, anche solo indirettamente, all'immagine dell'Ente.
- 2. Rispettano il segreto d'ufficio mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito delle funzioni svolte.
- 3. Il Presidente e i membri del Comitato di Gestione si impegnano a non anticipare il contenuto e l'esito dei procedimenti, di avvantaggiare o svantaggiare i competitori, e di facilitare terzi nel rapporto con gli uffici dell'Ente.
- 4. Gli Organi si astengono dal rendere pubblico con qualsiasi mezzo (Web, Social network, Blog, Forum) commenti, informazioni, foto, audio e video che possano ledere l'immagine dell'Ente, l'onorabilità del personale e la riservatezza e la dignità delle persone.
- 5. Non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso l'AdSP, rapporti tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.
- 6. Nei rapporti con i cittadini e con i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'Ente, tengono un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di decisione dell'AdSP.

Art. 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

- 1. Gli Organi hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei propri parenti e affini, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi. In questi casi sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Segretario Generale, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell'attività amministrativa, e ad astenersi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa alle deliberazioni di rispettiva competenza.
- 2. Nel caso in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi il Presidente nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni, sull'astensione decide il Segretario Generale, sentito il RPCT
- 3. In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun membro adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. Il membro del Comitato di Gestione in caso di conflitto di interesse su questioni



Ente di diritto pubblico L. 84/94 - C.F. 93083840897

all'ordine del giorno della seduta di Comitato si deve astenere dall'assumere decisioni sull'argomento.

Art. 7 – Ulteriori obblighi

- 1. Nel rispetto dei principi etici e della trasparenza, in caso di comportamento contrario ai valori e agli obblighi sanciti dal presente Codice, gli Organi hanno l'obbligo di comunicare al Segretario generale dell'Ente e al RPCT, perché possano assumere tutte le iniziative ritenute necessarie:
- L'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
- l'avvenuta notifica dell'avviso di garanzia;
- l'avvenuta notifica del decreto di citazione;

per i reati di cui all'art. 11 co. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti di Codesta Autorità di Sistema, anche ulteriori e non previsti dal predetto articolo, e relativi al Titolo II, dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, Capo I-II-III del Codice Penale, nonché per i reati contro l'Ordine Pubblico, di cui al Titolo V del Codice Penale, con particolare riferimento agli artt. 416 – 416 bis.

2. Gli Organi devono assumere tutte le iniziative necessarie per la rinuncia al mandato solo in caso di sentenza di primo grado di condanna emessa nelle relative sedi per i reati di cui al co. 1 del presente articolo.

Art. 8 - Disposizioni finali

- 1. Il Codice potrà essere aggiornato periodicamente anche in relazione agli adeguamenti annuali del PTPCT e alle indicazioni fornite in materia dall'ANAC.
- 2. Il presente Codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.